



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO  
TRIBUNALE FEDERALE**

**TRIBUNALE FEDERALE  
FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO**

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, composto dai Sigg.ri

Alessio Tuccini, Presidente

Scilla Malagoli, Componente

Federico Freni, Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento 0042/Fipm/2020


**Fatto e svolgimento del processo**

Con ricorso inviato via PEC in data 26.11.2020, la ASD Mons Bricci Penta ha contestato la Delibera del Commissario Straordinario FIPM n. 30 del 19.11.2020, pubblicata sul sito internet federale in data 23.11.2020 - con cui è stata approvata la convocazione, per il 23.01.2021, dell'Assemblea Ordinaria Elettiva delle Società Enti ed Associazioni affiliati alla FIPM - nella parte in cui all'associazione ricorrente non è stato riconosciuto il diritto di voto di base, quota atleti.

A supporto dell'impugnativa, la ricorrente ha dedotto di aver tesserato l'atleta maggiorenne Dino Cannas, il quale avrebbe partecipato ad una competizione sportiva svoltasi in date 21-22.11.2020.

**Motivi della decisione**

1. L'art. 14, comma 4 dello Statuto FIPM, approvato con Deliberazione della Giunta Nazionale CONI n. 5 del 27.01.2020, prevede che, nella Assemblea Elettiva, ogni affiliato "esprime al proprio interno, oltre al proprio legale rappresentante, i rappresentanti delle categorie degli atleti e dei tecnici. Ad ogni affiliato avente diritto di voto, sono riconosciuti 10 voti nominali di base ... così suddivisi: 7 al legale rappresentante dell'affiliato, 2 al rappresentante degli atleti, ed 1 al rappresentante dei tecnici. In assenza di atleti maggiorenni e tecnici, i voti nominali di pertinenza di costoro





**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO  
TRIBUNALE FEDERALE**

*non possono essere assegnati al rappresentante legale dell'ASA affiliato e i voti nominali di base di pertinenza di costoro non saranno espressi. In assenza del tecnico, la percentuale del 10% di voti è riservata integralmente agli atleti. Ai rappresentanti delle società e delle associazioni sportive affiliate, è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati."*

Il successivo art. 18, comma 6 dello Statuto dispone che la partecipazione con diritto al voto nella Assemblea Elettiva è riconosciuta *"ai rappresentanti degli atleti maggiorenni, tesserati presso gli affiliati aventi diritto a voto e che abbiano partecipato ad almeno una gara del calendario deliberato dal Consiglio Federale nelle ultime due stagioni sportive concluse"*.

2. Le norme statutarie richiamate richiedono quindi due condizioni per il riconoscimento del diritto di voto di base ai rappresentanti degli atleti maggiorenni, vale a dire:

- che essi siano tesserati presso gli enti affiliati aventi diritto al voto;
- che abbiano svolto attività sportiva nelle ultime "due stagioni concluse".

3. Nel caso di specie, la ricorrente ha fatto riferimento ad una gara svoltasi nella stagione sportiva 2020, la quale – sebbene non ancora conclusa – potrebbe essere astrattamente utile a fondare il diritto di voto dell'atleta maggiorenne, in virtù del canone del *favor participationis*, principio cardine del diritto amministrativo, di speciale rilievo in ambito elettorale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 05.12.2019, n. 8336), all'interno del quale la competizione elettiva in seno ad una federazione sportiva può essere senz'altro ricondotta.

Secondo tale principio, deve essere privilegiata l'interpretazione che favorisce la più ampia partecipazione al procedimento elettivo, rispetto a quella che la restringe, in quanto l'interesse pubblico è quello ad avere un confronto quanto più ampio possibile, il che è evidentemente garantito anche da una più ampia base elettorale.

4. Tuttavia, la ricorrente, pur avendo allegato la partecipazione del suo atleta maggiorenne Dino Cannas alla gara "Criterium Nazionale Assoluto di Tetrathlon maschile in data 21-22 novembre 2020", non ha fornito alcuna prova in tal senso, e ciò sarebbe sufficiente alla reiezione del ricorso.

Peraltro, dalla produzione documentale della FIPM, risulta altresì che l'atleta in questione risulta "non classificato" nella gara in questione – in quanto non ha portato a termine almeno il 50% delle prove previste - il che dimostra ulteriormente l'assenza del requisito richiesto dallo Statuto, e quindi l'infondatezza del ricorso.



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO  
TRIBUNALE FEDERALE**

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel proc. n. 42/2020/Fipm, respinge il ricorso proposto dalla ASD Mons Bricci Penta.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i consequenziali adempimenti.

PRESIDENTE Alessio Tuccini

COMPONENTE

Scilla Malagoli

COMPONENTE

Federico Freni